

Garante Nazionale  
dei diritti delle  
persone detenute o  
private della libertà  
personale  
Soggettività



sua importanza, l'amore per essa, in un processo di degradazione lesivo della dignità innata, che si realizza proprio quando l'uomo cessa di essere persona per divenire cosa<sup>14</sup>. Come ha scritto Georges Bernanos, «la peggiore minaccia per la libertà non sta nel lasciarsela togliere – perché chi se l'è lasciata togliere può sempre riconquistarla – ma nel disimparare ad amarla o e nel non capirla più»<sup>15</sup>.

Con queste chiavi di lettura – segnate dallo spirito di un umanesimo che non vuole essere pregiudizialmente 'antiscientifico' – credo occorra anche inquadrare le delicate questioni che si affacciano nell'era del post-umano, le quali già vengono all'attenzione del giurista per l'crompere di robot potenzialmente capaci di assumere decisioni autonome e di interagire con terzi. La 'maschera' sembra pronta a riprendersi la scena nelle vesti della 'persona elettronica', cui potrebbero essere riconosciuti diritti e nei confronti della quale potrebbero essere imposti doveri e obblighi<sup>16</sup>. Ma, salvo essere smentiti dalla storia, pare difficile presagire un mondo che veda i robot sostituire l'uomo, anziché assisterlo, almeno se può valere ancora la presunzione per cui la coscienza e la creatività proprie di quest'ultimo non possano essere soppiantate da macchine capaci sì di decidere ma non di volere<sup>17</sup>. Piuttosto, occorre avere consapevolezza dell'inevitabile integrazione tra l'intelligenza artificiale e l'intelligenza naturale trovando modalità di regolazione del fenomeno idonee a garantirne uno sviluppo sostenibile. Lasciando sempre al centro la persona nella materialità della sua esistenza e tenendo bene a mente il monito di Gandhi per cui proprio una 'scienza senza umanità' può essere il preludio alla distruzione dell'uomo.

Come ha scritto  
Georges Bernanos,  
«la peggiore minaccia per la  
libertà non sta nel lasciarsela  
togliere – perché chi se l'è  
lasciata togliere può sempre  
riconquistarla – ma nel  
disimparare ad amarla o e nel  
non capirla più».

14. Come ha scritto Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene* (1764), Tascabili Economici Newton, Roma, 1994, cap. XX, p. 41, «non vi è libertà ogni qual volta le leggi permettono che in alcuni eventi l'uomo cessi di essere persona e diventi cosa».

15. Georges Bernanos, *A che serve questa libertà?* (1947), in Id., *Rivoluzione e libertà*, tr. it. di Gennaro Auletta, Borla editore, Torino, 1963, p. 16.

16. Si veda al riguardo la Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 P8 TA(2017)0051, p. 59.

17. In argomento v. Roberto Cingolani – Giorgio Metta, *Umani e umanoidi. Vivere con i robot*, il Mulino, Bologna, 2015, nonché, più di recente, Roberto Cingolani, *L'altra specie. Otto domande su noi e loro*, il Mulino, Bologna, 2019.

Garante Nazionale  
dei diritti delle persone  
detenute o private della  
libertà personale  
Relazione  
al Parlamento  
2020



## Soggettività

### 13. Essere persona in carcere: per un'etica del conflitto

di Grazia Zuffa

Componente del Comitato nazionale di Bioetica e presidente de La società della ragione. Per molti anni parlamentare nelle file del Partito Comunista e del Partito democratico di sinistra. È stata docente di psicologia delle tossicodipendenze alla Facoltà di psicologia dell'Università degli studi di Firenze e dal 2006 al 2008 ha fatto parte del Comitato scientifico nazionale sulle dipendenze presso il Ministero della solidarietà sociale.

Parlare di 'persona' avendo in mente coloro che si trovano in carcere o sono in altro modo privati o private della libertà è sfida di non poco conto. Senza volere entrare nel merito della riflessione filosofica e dei diversi punti di vista sul concetto di 'persona', rimango aderente al significato che progressivamente ha assunto nel senso comune: 'persona' evoca oggi l'individuo e l'individua nella loro dignità umana, di cui la libertà e la responsabilità costituiscono requisiti fondamentali. In altre parole, si è pienamente 'persone' quando la nostra soggettività (fatta di 'ragione e sentimento', di convincimenti, desideri, progetti di vita) può esprimersi liberamente e consapevolmente, come tale riconosciuta e rispettata dal mondo che ci circonda.

La prima conseguenza è che le persone private della libertà sono per ciò stesso private di una componente fondamentale dell'essere 'persona'. Proprio per questo l'esistenza stessa del carcere come luogo di reclusione di esseri umani costituisce, o dovrebbe costituire, per la nostra società, un costante assillo etico. È una situazione che può essere 'tollerata' (termine da sottolineare) solo in quanto eccezionale, a patto di offrire alla persona privata della libertà tutte le garanzie dovute. Dal punto di vista della nostra Costituzione centrata sulla persona e sui suoi diritti (come del resto in altri Paesi democratici), quanto dico è assodato e ribadirlo può sembrare ovvio. Non lo è se si considerano le ricorrenti invocazioni alla durezza della pena carceraria, presentata in chiave simbolica di 'risarcimento morale' della vittima: che oscurano, se non addirittura negano, l'orientamento della pena al reinserimento sociale del condannato. Perciò è utile ricordare l'etica della pena, come riflessa nella nostra Costituzione: una pena proporzionata e limitata, non il contrario; un arco di pene di cui il carcere dovrebbe rappresentare la *extrema ratio*, per rispettare l'eccezionalità dello stato di privazione della libertà. E non sfugga l'importanza di sottolineare lo status di 'persone' di coloro cui, con la reclusione, è stato tolto un tassello dell'«essere persona»: è un modo per rimarcare la contraddizione fra i diritti della persona e il carcere; ed è un implicito invito a esercitare il conflitto.

Conflitto: ecco la parola chiave, che ci permette di leggere l'evoluzione del concetto di persona nella prospettiva storica. L'associazione fra persona e soggettività umana, di individui e individue liberi/e e responsabili, è l'approdo di un lungo e contrastato percorso. Per alcuni soggetti è un approdo recente, continuamente rimesso in discussione. Così è per le donne, che hanno contestato la loro riduzione alla pura funzione materna, 'oggetti' di un 'destino' stabilito dal patriarcato. Ma è approdo contrastato anche per altre figure 'anormali', perché non in grado o non pienamente in grado di esprimersi e autodeterminarsi (come i minori); o ritenuti non capaci di 'intendere e volere', come le persone con disturbi mentali; o devianti, come gli autori di reato, come tali inclini a essere visti come oggetti (piuttosto che soggetti) del processo di rieducazione e reinserimento sociale.

Garante Nazionale  
dei diritti delle  
persone detenute o  
private della libertà  
personale  
Soggettività



Il cammino delle donne, di rivendicazione di soggettività, è prezioso, perché mostra in controluce la costruzione del dualismo normale/anormale, che ha trasformato la differenza sessuale in 'anormalità', essendo le donne non comprese nella norma maschile. Una anormalità che nella società moderna acquista i caratteri del patologico. Ciò permette di esercitare nuove forme di controllo sociale e di potere sulle vite: per l'appunto negando voce su di sé e sul mondo circostante alle figure 'patologizzate', come i tossicodipendenti, i criminali o i devianti sociali. Peraltro, la contiguità fra la costruzione del femminile e la costruzione del patologico è testimoniata dalla storia, neppure troppo lontana: è stato il manicomio l'istituzione cui erano destinate le donne devianti dalla norma sessuale femminile (quando nel 1989 ho personalmente visitato il manicomio di Agrigento, ce n'erano ancora tante rinchiusi da tempo immemorabile per questa ragione). E se adesso si denunciano i meccanismi di 'infantilizzazione' del regime carcerario che affliggono gli uomini, dobbiamo ricordare che per le detenute gli stessi meccanismi sono sorretti e rafforzati dalla rappresentazione, diffusa in carcere, delle donne per loro 'natura' non pienamente adulte, vittime della loro 'innata' fragilità: perciò meno responsabili dei crimini commessi, ma proprio per questo più bisognose di correzione, secondo il classico paternalismo autoritario. Col risultato che le donne sono più a rischio di 'perdere sé stesse' e qualcuna denuncia che in carcere «mancano due parole: diritti e rispetto»<sup>18</sup>.

Il cammino delle donne, di rivendicazione di soggettività, è prezioso, perché mostra in controluce la costruzione del dualismo normale/anormale, che ha trasformato la differenza sessuale in 'anormalità', essendo le donne non comprese nella norma maschile.

Oggi le donne detenute vogliono prendere parola su di sé, innanzitutto, e sul mondo che le circonda, e ciò è indice di quanto la rivoluzione femminista sia diventata senso comune diffuso; dall'altro lato però, il carcere, quale luogo rinchiuso da mura, materialmente e simbolicamente, è lo specchio amplificato delle resistenze che persistono nella società. Perciò, il gesto di leggere il carcere attraverso la soggettività di colui (e di colui) che vi è reclusa/o è un modo per spostare avanti il conflitto e rendere più trasparente il carcere. È un modo per restituire senso a quel «essere persona» nello stato di privazione della libertà.

Va da sé che le contraddizioni si acuiscono via via che cresce la sensibilità sociale circa la centralità della persona, con i suoi i diritti inalienabili. Lo scenario in cui il conflitto odierno si svolge, è descritto con precisione dal Comitato nazionale di Bioetica nel 2013, che da qui prende spunto per richiamare alla 'responsabilità etica':

«La prigione è un luogo di contraddizione: fra il principio della parità dei diritti dentro e fuori le mura (eccetto la libertà di movimento), e le esigenze di sicurezza che tendono a limitarli [...] fra il significato della pena, basato sulla responsabilità individuale, e la concentrazione in carcere di un numero crescente di persone che appartengono agli strati più deprivati della popolazione; fra il deficit di salute di chi entra negli istituti penitenziari e un carcere che produce sofferenza e malattia»<sup>19</sup>.

18. Dall'intervista a una detenuta in un carcere toscano. Cfr. Susanna Ronconi, Grazia Zuffà (2020), *La prigione delle donne. Idee e pratiche per i diritti*, Ediesse, Roma, p. 32. Cfr. anche Susanna Ronconi e Grazia Zuffà (2014), *Recluse. Lo sguardo della differenza femminile sul carcere*, Ediesse, Roma (in particolare pp. 218 sgg.).

19. Comitato Nazionale per la Bioetica (Cnb, 2013), *La salute 'dentro le mura'*, pp. 6 sgg. Il Cnb si richiama anche al *Comité Consultatif National d'Éthique pour les Sciences de la Vie et de la Santé*, avis n.94, 26 octobre, 2006 ("La santé et la médecine en prison").

Garante Nazionale  
dei diritti delle persone  
detenute o private della  
libertà personale  
Relazione  
al Parlamento  
2020



## Soggettività

### 14. Lo sguardo sulla persona ristretta

di Flavia Perina

Giornalista e scrittrice. È stata parlamentare dal 2006 al 2013, dapprima nel gruppo di Alleanza nazionale, poi con il Popolo della libertà e infine con Futuro e libertà per l'Italia. Dal 2000 al 2011 ha diretto il quotidiano "Secolo d'Italia". Negli anni seguenti ha collaborato con diverse testate giornalistiche. Ha pubblicato il romanzo "Le Lupe".

La privazione della libertà è un atto estremo che nelle società democratiche si giustifica soltanto quando tutte le altre misure sono state prese in considerazione e giudicate insufficienti per salvaguardare l'interesse personale o pubblico. E persino in questi casi, lo sguardo sulla persona, a qualsiasi titolo reclusa, resta uno dei capisaldi dell'opinione che abbiamo di noi stessi, del sentirci diversi e migliori dalle età barbare della pubblica gogna o delle segrete scavate sotto i castelli. Non siamo liberali, democratici, civili, solo perché abbiamo eretto un edificio normativo sofisticato e assai esteso che stabilisce come, se e quando lo Stato ha diritto di privare della libertà un cittadino: ci sentiamo tali perché – almeno in teoria – dentro questo edificio la persona resta tale, non solo un numero, un reo, un condannato, un migrante in attesa di identificazione, un malato psichiatrico, ma un uomo come noi. Una vita che porta con sé esperienze, speranze, progetti o anche disperazione e devianza, ma comunque una vita. Un uomo, una donna, un ragazzo.

Misurarsi con questo caposaldo dell'età moderna sta diventando per il Legislatore sempre più arduo, essenzialmente per due motivi. La complessità del nostro mondo tende a favorire un approccio statistico ai problemi della società che spoglia i destinatari dell'azione pubblica di ogni peculiarità specifica e tende a far dimenticare ciò che pulsa dietro le percentuali: esistenze in carne e ossa, che possono essere radicalmente cambiate in meglio o in peggio dalle decisioni della politica. Quando queste esistenze rappresentano una minoranza poco visibile, poco attiva e influente sulle scelte, la tendenza a giudicarle marginali e scarsamente interessanti si accentua. Chi è privato della libertà è in fondo alla classifica delle "voci che contano": voce non ne ha affatto, ha scarso o nullo accesso ai media, scarsa o nulla incidenza sociale, risulta – appunto – mera entità numerica e troppo spesso viene trattato come tale.

La seconda questione è più recente e problematica. Attiene al diffondersi di una domanda sociale, spesso rabbiosa, di soluzioni semplici per problemi complicati: l'immigrazione, la criminalità diffusa, la devianza, le grandi emergenze di profughi nate dalle guerre in Medio Oriente e dalle rivoluzioni arabe. Quale soluzione più semplice dell'internamento? La politica è contemporaneamente artefice e prigioniera di questo clima emotivo, insegue l'opinione pubblica e al tempo stesso ne è inseguita. I social network hanno peggiorato le cose: sono apparentemente media caldi, emotivi, territori di possibile connessione ed empatia, ma nella realtà consolidano la tendenza a disumanizzare ogni narrazione trasformando ciascuna storia, ciascuna persona, in *casus belli* da agitare come una bandiera, in capro espiatorio spogliato di ogni soggettività.

Restituire un'identità, un volto, lo status di individui dotati di diritti e comunque importanti, allo specchio di umanità che ogni giorno priviamo della libertà per i più diversi motivi è un compito alto:

Garante Nazionale  
dei diritti delle  
persone detenute o  
private della libertà  
personale  
Soggettività



dovremmo affrontarlo non solo in osservanza di principi astratti o delle molte regole e convenzioni dettate in materia, ma per una considerazione politica e culturale più larga. Senza un'inversione di tendenza su questo punto, sarà difficile sostenere il racconto che da sempre facciamo di noi stessi, quello di una 'nazione speciale', culla del diritto e del sentimento della *pietas*, cattedrale dell'umanesimo, epicentro della religione che più di ogni altra ha umanizzato gli ultimi. Se cade questa narrazione, perdiamo noi stessi. Torniamo insieme di tribù. Smarriamo la nostra millenaria natura.

Cedere al portato dei tempi o alle semplificazioni di una parte dell'opinione pubblica, peraltro, non è un destino segnato per il nostro Paese. Anzi, ci sono campi dove siamo specialisti nel difficile compito di tenere insieme regole e umanità, lo sguardo sulla legge e lo sguardo sulla persona. Nelle missioni di *peacekeeping* all'estero, per esempio, l'Italia è considerata eccellenza, proprio in virtù del suo specifico "dna storico-culturale": un tipo di reputazione che ci rende orgogliosi, spesso citata dalla politica come segnale di distinzione. Ma siamo un modello di dedizione alle persone anche nell'ambito del volontariato: forse nessuna nazione europea ha una rete così attiva come la nostra, capillare e disponibile di intervento ovunque gli individui soffrano o chiedano aiuto. Sono due esempi che ci dicono una cosa semplice: umanizzare l'intervento dell'autorità è sempre possibile, anche in condizioni estreme. E al contrario di ciò che sostiene il luogo comune, non è un segnale di debolezza ma un importante fattore di forza.

Cedere al portato dei tempi o alle semplificazioni di una parte dell'opinione pubblica, peraltro, non è un destino segnato per il nostro Paese. Anzi, ci sono campi dove siamo specialisti nel difficile compito di tenere insieme regole e umanità, lo sguardo sulla legge e lo sguardo sulla persona. Nelle missioni di *peacekeeping* all'estero, per esempio, l'Italia è considerata eccellenza, proprio in virtù del suo specifico "dna storico-culturale": un tipo di reputazione che ci rende orgogliosi, spesso citata dalla politica come segnale di distinzione.

Garante Nazionale  
dei diritti delle persone  
detenute o private della  
libertà personale  
Relazione  
al Parlamento  
2020



## Soggettività

### 15. Una soggettività reclusa

di Jacques Mourad

Monaco siro-cattolico, rapito dai jihadisti in Siria e miracolosamente fuggito dopo mesi di prigionia. Insieme a Padre Paolo Dall'Oglio ha fondato in Siria la Comunità monastica di Mar Musa, dedicata al dialogo islamo-cristiano. La sua esperienza è raccontata nel libro "Un Monaco in ostaggio. La lotta per la pace di un prigioniero dei jihadisti". Oggi vive «rifugiato tra i rifugiati» nel Kurdistan iracheno a Sulaymaniya.

La libertà è il fine ultimo di ogni essere umano. Riguarda la nostra umanità fin dall'origine: «Egli da principio creò l'uomo e lo lasciò in balia del suo proprio volere» (libro del Siracide 15, 14). Per questo motivo, se la nostra esistenza è fondata sulla nostra fede in Dio Amore, essa è totalmente orientata e animata da questo slancio che fa sgorgare in noi la vita e che si chiama «libertà».

Cosa significa allora essere libero, secondo Cristo? Essere libero, secondo la concezione di Cristo, richiede due condizioni: l'autenticità e l'amore. Essere libero è decidere con *onestà*: l'uomo è un essere che decide. Ma, affinché tale decisione lo conduca alla sua libertà, occorre che sia presa nella *verità*: «conoscete la verità e la verità vi farà liberi» (Vangelo di Giovanni 8, 32). Essere libero è anche decidere con *amore*: «Ama e fai ciò che vuoi». Con queste parole, Agostino d'Ipbona, considerato il primo grande filosofo cristiano della storia, intende che l'essere umano animato dall'amore autentico non può sbagliarsi né agire falsamente. Così, può decidere liberamente e questo amore lo rende libero.

Preso in ostaggio da un gruppo di jihadisti<sup>20</sup>, imprigionato per quasi cinque mesi, minacciato più volte di essere decapitato, testimone del rapimento e della segregazione di 250 persone della mia parrocchia, ho vissuto *io* un'esperienza di liberazione e come? Quale spazio era riservato all'amore in questa esperienza? In quali segni ho riconosciuto la mia libertà come riflesso di una decisione onesta e amorevole? E quale appello sono invitato ad ascoltare oggi? Rapito, in pieno deserto, nel rumore prodotto dal veicolo sul quale eravamo stati caricati che si sommava al suono della radio, un grido sorgeva dal mio profondo: «sono sulla via della libertà». Ma come poteva essere? Cosa significava? Verso dove mi avrebbe condotto questo grido? Poteva essere la voce del Signore? Le domande mi giravano nella testa.

Ero tenuto prigioniero in un bagno perché considerato impuro in quanto cristiano, tuttavia, ho vissuto questa esperienza come una vera libertà interiore. Sì, è lì che ho sperimentato la mia libertà. Mi sono sentito più libero delle stesse persone che mi avevano messo in quella prigione. Loro erano prigionieri dei loro odi e delle loro paure; io ero libero da tali sentimenti; sentimenti che avrebbero potuto rinchiodare il mio cuore e impedirmi di vedere la vita e la realtà nella giusta dimensione. Nel

<sup>20</sup> Padre Jacques Mourad è stato rapito il 21 maggio del 2015 dal monastero di Mar Elian in Siria, ed è tornato libero oltre quattro mesi dopo, l'11 ottobre.

Garante Nazionale  
dei diritti delle  
persone detenute o  
private della libertà  
personale  
Soggettività



pieno di questa situazione, ero felice di vivere concretamente queste parole del Cristo del Vangelo di San Matteo: «Amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano» (5, 44). Non è una cosa da poco poter vivere il Vangelo, in particolare questi versetti così difficili, che prima per me erano soltanto parole. Eppure, la compassione per i miei rapitori mi abitava.

La vera libertà c'è quando posso accogliere colui che mi ha fatto tanto soffrire e che rifiutavo. La vera libertà è questo sorgere di perdono nei confronti di chi mi ha ferito, di chi ha voluto distruggere i miei sogni e l'amore in me. La vera libertà è questa attesa incessante dello zampillare della Vera Luce: la sola che può illuminare il nostro cuore e dissipare ogni oscurità che ci rende schiavi.

La guerra e la violenza non generano che violenza. Le armi non possono portare la giustizia tra gli uomini. Davanti alla situazione di sofferenza che vivono i Paesi in guerra, davanti ai sentimenti di tradimento, di perdita dei valori umani, cosa ci dice la Bibbia? Nell'Antico Testamento ci parla della Terra promessa e nel Nuovo del Regno dei Cieli. Così, capiamo che ogni essere umano è pellegrino su questa terra e tende, sempre con speranza, verso il suo vero paese: i Cieli. «Perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua verità fino alle nubi» (Salmo 107, 5). Allora, questo Regno, questa speranza non sono dei sogni. Noi siamo responsabili di realizzare questo Regno qui, su questa terra, in mezzo al popolo di Dio. Il Cristo si è incarnato per permetterci di vivere fin da oggi il Regno dei Cieli. Ha detto: «il regno di Dio è tra voi e in voi» (Vangelo di Matteo, 5). Sta a noi non trasformarlo in un inferno.

E se noi ci mettessimo un giorno al posto di coloro che vivono l'esilio, degli sfollati, dei rifugiati, comprenderemo davvero cosa sia l'inferno: è anche la scomparsa delle persone nella violenza, al punto da ignorare chi sia il responsabile e dove queste persone siano scomparse.

Il silenzio del nostro mondo davanti al male che si accanisce tutti i giorni sul popolo siriano e sui rifugiati mi fa soffrire più di quanto non mi abbia fatto soffrire la mia stessa prigionia. Se in Medioriente, come in Siria, la guerra ha ormai una dimensione religiosa è perché qualcuno ha trasformato una rivoluzione pacifica e civile in un conflitto interreligioso e in una guerra civile, sanguinaria, al servizio dei propri interessi. E questo al punto che anche alcuni responsabili religiosi prendono chiaramente posizione a fianco delle forze locali, andando contro i loro stessi insegnamenti, contro i diritti umani, contro i diritti all'uguaglianza e alla giustizia, alla difesa e alla protezione.

Dio ha creato l'uomo e la donna a sua immagine. Sono il tempio di Dio. In questi ultimi anni assistiamo alla distruzione dell'identità umana e delle caratteristiche della creatura da Lui amata. Di fronte a tutte le persecuzioni, le minacce, la guerra, le torture, gli spostamenti forzati, l'esilio, quali misure ha preso la comunità internazionale? Oggi, il male si rivela anche sotto la forma di una frattura intollerabile nel nostro mondo tra l'Est e l'Ovest, il Nord e il Sud. La violenza è al servizio degli interessi economici o strategici: questi non generano altro che sofferenza e ingiustizia.

Tutto ciò ci porta alla questione del rispetto della libertà individuale e della libertà dei popoli. Viviamo in un'epoca in cui la schiavitù assume diverse forme: gli esiliati, i migranti perdono la loro libertà e il diritto a vivere liberi; alcuni sono sfruttati lungo la strada; alcune famiglie si ritrovano disperse in diversi Paesi; i legami familiari sono distrutti. Tutto ciò va contro i diritti 'primordiali'.

E se noi ci mettessimo un giorno al posto di coloro che vivono l'esilio, degli sfollati, dei rifugiati, comprenderemo davvero cosa sia l'inferno: è anche la scomparsa delle persone nella violenza, al punto da ignorare chi sia il responsabile e dove queste persone siano scomparse.

Garante Nazionale  
dei diritti delle persone  
detenute o private della  
libertà personale  
Relazione  
al Parlamento  
2020



## Soggettività

La mia esperienza di ostaggio del cosiddetto Stato islamico, durata quattro mesi e venti giorni, mi ha aiutato a comprendere che la prigione non può in alcun caso essere la soluzione per convincere i detenuti di qualsiasi cosa. Torneranno alle loro azioni o ad altre forme di violenza.

La mia esperienza di ostaggio del cosiddetto Stato islamico, durata quattro mesi e venti giorni, mi ha aiutato a comprendere che la prigione non può in alcun caso essere la soluzione per convincere i detenuti di qualsiasi cosa. Torneranno alle loro azioni o ad altre forme di violenza.

L'idea di creare dei campi per i rifugiati tocca direttamente la dignità umana e i diritti dell'Uomo. Ogni persona ha il diritto di vivere dove è nato e a viaggiare dove vuole: Dio non ha creato la terra perché fosse divisa secondo identità etniche, religiose o linguistiche. È quindi totalmente ingiusto rinchiodere una popolazione e costringerla alla durezza dei campi; non solo, ma questa concentrazione è causa di gravi problemi umani e culturali, oltre che degli aspetti sanitari e psicologici. Inoltre, questi campi creano le condizioni propizie per

la formazione di nuovi gruppi jihadisti, che qui trovano il terreno fertile per preparare nuovi conflitti fondati sull'odio, approfittando di persone innocenti che vivono nel dolore e nella perdita delle loro donne, dei loro figli, della loro terra. Non c'è dolore più grande che diventare vittima di una guerra, diventare rifugiato, straniero in un Paese e vivere anni in un campo in condizioni assolutamente disumane, nonostante tutti gli aiuti che arrivano dai Paesi che hanno nelle loro mani la decisione e il potere di fermare tale guerra. È intollerabile sapere che un'intera generazione vive ormai senza educazione scolastica, in condizioni sanitarie terribili; che molti di questi rifugiati sono morti, non a causa delle bombe ma della mancanza di cure mediche.

Tuttavia, riguardo alla Siria, la situazione non può essere risolta dal popolo. Ci sono dei Paesi che sono coinvolti e che alimentano il conflitto e che così determinano la responsabilità della comunità internazionale di scegliere se fermarlo o meno. Nessuno vuole vedere tale realtà che riguarda la giustizia internazionale e dovrebbe colpire tutte le sensibilità umane. Il popolo siriano è un popolo totalmente abbandonato. La scelta della comunità internazionale di impegnarsi in guerre per combattere il terrorismo, senza cercare il modo di dialogare con i gruppi fanatici e terroristi è, a mio avviso – e secondo la mia esperienza – purtroppo un errore grave. Siamo davanti a una crisi mondiale che non si spognerà mai se i decisori non rinunciano a ogni genere di ricchezza e di potere, se i Paesi che hanno nelle loro mani la responsabilità diretta e indiretta delle guerre non assumono la decisione chiara e immediata di dialogare con le diverse comunità per fermare tale spirale, come hanno fatto dopo la Seconda guerra mondiale. Il nostro mondo ha bisogno di una vera rivoluzione pacifica contro tutte le ragioni che alimentano i conflitti: una in particolare, il commercio di armi che ha contribuito a distruggere il nostro Paese così come lo Yemen e l'Iraq. Il popolo siriano non desidera la guerra, né i morti, né la distruzione. Mi lascia sbalordito che ancora oggi – nonostante i tanti morti e le distruzioni programmate di monumenti storici in Iraq e in Siria, tra cui anche uno bombardato proprio mentre scrivo queste parole – tutto ciò continui nella regione di Idleb.

Se non giungiamo a una maturità che ci faccia sentire – al di là di ogni differenza etnica, religiosa e culturale – un solo popolo, una sola famiglia nonostante le nostre diversità, il nostro mondo non ha speranza. Perdonare, del resto, vuol dire rinunciare ai nostri interessi personali.

Garante Nazionale  
dei diritti delle  
persone detenute o  
private della libertà  
personale  
Soggettività



## 16. Dare il nome

di Cristina Cattaneo

È stato stimato che negli ultimi 25 anni oltre 33.000 persone siano morte durante gli attraversamenti del Mediterraneo. Più della metà di queste è rimasta senza identità e sepolta in fosse singole o comuni nei cimiteri dei Paesi del sud Europa. Indipendentemente dal fatto che l'identificazione dei cadaveri sia un dovere nei confronti dei morti e dei loro cari, che sia un obbligo civile, penale e umanitario menzionato nella Convenzione di Ginevra e nel Diritto umanitario internazionale, è del tutto assente una risposta a questa esigenza da parte del mondo intero.

Perché è importante identificare i morti? La necessità di identificare i morti nasce da esigenze morali, giuridiche, amministrative e addirittura di salute pubblica. I morti si identificano per i vivi. Ogni cultura o religione in qualche modo onora i suoi morti ed esprime il bisogno di sapere dove sono sepolti, dove andare a piangerli. È ormai dato assodato che il non sapere se un figlio o un padre sia vivo o morto porta a disturbi psicologici, se non addirittura a comportamenti e abitudini di vita pericolosi (depressione, alcolismo) o a patologie organiche vere e proprie. E poi, se non ci sono certificati di morte di padri, madri o mariti e mogli, come si può procedere all'amministrazione della propria vita da parte di chi sopravvive? L'identificazione del cadavere e la successiva possibilità per il parente in vita di ottenere il certificato di morte del soggetto è di particolare importanza soprattutto nel caso di figli minorenni rimasti orfani. Senza l'attestato di morte, per esempio, è molto difficile dare inizio all'iter burocratico per effettuare il ricongiungimento di un minore rimasto orfano con il parente in vita attualmente in un altro Paese.

Questi valori e questi obblighi, dunque, devono essere rispettati; il diritto degli esseri umani a non perdere la loro identità è oggi universalmente riconosciuto. Ed è un diritto che deve valere per tutti: lo dobbiamo coltivare a livello domestico ma, soprattutto in questo momento storico, anche a livello internazionale. Tutto ciò deve valere senza discriminazioni. Tuttavia, alle migliaia di uomini, donne e bambini che tentano di attraversare il Mediterraneo ogni anno e non ce la fanno, questo diritto fondamentale è negato; ed è negato soprattutto ai loro cari, ai vivi.

L'Italia per prima, dal 2014, si è fatta promotrice delle uniche operazioni identificative in questo senso, grazie al lavoro dell'Ufficio del *Commissario straordinario per le persone scomparse*, assistito dall'Università degli studi di Milano (quest'ultima affiancata in alcuni momenti dalle Università di Catania, Messina, Palermo, Ancona, Bari, Brescia, Bologna, Milano-Bicocca, Torino, Pavia, Parma, Ferrara), insieme alla Marina Militare, ai Vigili del fuoco, alle Prefetture, alle Procure, alla Polizia scientifica, alle Aziende sanitarie provinciali della Sicilia, alla Croce Rossa internazionale e a quelle italiana e svizzera.

Anatomopatologa, direttrice del Laboratorio di antropologia e odontologia forense (Labanof) dell'Università di Milano e consulente medico legale per il Commissario straordinario per le persone scomparse del Ministero dell'interno e per diverse Procure. Ha guidato il progetto pilota volto a ridare un'identità ai morti in mare nei naufragi di Lampedusa del 2013 e del 2015, esperienza che ha raccontato in *"Naufraghi senza volto. Dare un nome alle vittime del Mediterraneo"*.

Garante Nazionale  
dei diritti delle persone  
detenute o private della  
libertà personale  
Relazione  
al Parlamento  
2020



## Soggettività

Si è così iniziato – in un clima che sembrava suggerire che non era possibile identificare queste persone, che nessuno di loro cercava questi morti e che forse «per loro» non era così importante – un grande e lungo lavoro tecnico di identificazione.

Tutto iniziò con il naufragio avvenuto al largo delle acque di Lampedusa il 3 ottobre 2013, nel quale hanno perso la vita quasi 400 migranti prevalentemente eritrei, che ha costituito un caso senza precedenti nel nostro Paese e ha rappresentato una specie di spartiacque nell'approccio alla problematica dei cadaveri non identificati per la maggiore attenzione dedicata da quel momento alle procedure seguite per la raccolta dei dati. L'attività promossa dal *Commissario* ha rappresentato la prima nel suo genere, non solo nel nostro Paese, e ha portato alla raccolta dati da circa 150 persone che cercavano i loro morti in quel disastro e che si sono mobilitate da varie parti d'Europa, dimostrando che i familiari sentono fortemente questa esigenza.

Il secondo progetto pilota ha riguardato le vittime della tragedia del 18 aprile 2015, avvenuta nelle acque internazionali tra Libia e Italia, dove è affondata un'imbarcazione con a bordo circa 1000 persone (il *Barcone*). In questo caso, il relitto e le sue vittime sono stati recuperati ed esaminati per raccogliere i dati utili per l'identificazione. E anche in questo caso si sono raccolti i dati da oltre 300 famiglie che cercavano i loro cari soprattutto dall'Africa sub Sahariana.

Finora, le salme identificate – e quindi le famiglie che hanno ricevuto una risposta – sono quaranta. Potrebbe essere di gran lunga maggiore il numero se queste vittime, e di conseguenza le loro famiglie, avessero lo stesso trattamento delle vittime dei «nostri» disastri europei. Le attività a oggi svolte hanno avuto l'importante compito di dimostrare che i familiari di questi naufraghi reclamano i loro morti e che questi morti possono essere identificati, così come quelli di qualsiasi incidente aereo o disastro di massa. Ed è un diritto fondamentale dei vivi che li cercano.

Tuttavia, la totale assenza di fondi e di attenzioni per l'identificazione dei morti nel Mediterraneo ha fatto sì che per ora siano poche le famiglie, gli orfani, le vedove, i genitori e i figli a beneficiare di un certificato di morte e a poter finalmente iniziare un percorso di lutto. Ciò che è un diritto non può essere delegato alla «beneficenza» di fondazioni private (*Fondazione Isacchi Samaja, Fondazione Cariplo, Terres des Hommes, American Academy of Forensic Science Humanitarian and Human Rights Research Centre*) e alla buona volontà della società civile, come finora è stato. È, quindi, fondamentale far assumere responsabilità all'Europa – che logisticamente è nella posizione ideale per identificare queste vittime poiché molti parenti viventi di questi morti sono in nord Europa e i cadaveri al sud – affinché tratti le vittime di questo enorme disastro del Mediterraneo, diluito nel tempo e nello spazio, come quelle di tutti gli altri.

Il percorso identificativo è già stato tracciato dai casi di Lampedusa e Melilli e si è visto quali sono le difficoltà e come possono essere superate. Basterebbe che ogni Paese europeo creasse dei punti di raccolta dati dai familiari e dai cadaveri tramite gli uffici e i laboratori già interni alle istituzioni che fanno operazioni identificative ogni giorno e che questi dati venissero dalle stesse agenzie (con le dovute tutele) condivise. Questa relativamente semplice operazione aumenterebbe di gran lunga i numeri degli identificati e dei familiari finalmente riconciliati con i loro cari.

Sarà capace l'Europa di porre rimedio all'enorme violazione dei diritti umani della quale si è macchiata negli ultimi anni?



PAGINA BIANCA

Garante Nazionale  
dei diritti delle  
persone detenute o  
private della libertà  
personale  
La persona



## 17. Minore

*Minori in tutto*<sup>1</sup> è il titolo di un'indagine sul carcere minorile condotta quasi cinquant'anni fa e quell'espressione «in tutto» indica i molti aspetti della condizione di minorità. Non è un fatto anagrafico a delineare la connotazione dell'essere minore, soprattutto quando la minore età è vissuta all'interno di un'istituzione chiusa e punitiva. In tali luoghi la minorità si riempie spesso, infatti, di altri attributi che la connotano: è minorità nella considerazione delle opinioni, nella interlocuzione con un mondo regolativo interno che è, ovviamente, maggiore; è minorità nell'attribuzione di responsabilità e nella capacità stessa della propria percezione come soggetto. Rischia di essere minorità di diritti.

Eppure resta fermo il principio che «al minore non competono minori diritti né diritti minori». Bisogna partire da qui, quindi, per ragionare su come sia vissuta la minorità nei luoghi di privazione della libertà e quali atteggiamenti e progetti debbano essere messi in campo per eliminare o quantomeno ridurre tutte quelle connotazioni di minorità che esulano dalla semplice assunzione del dato anagrafico. Perché invece proprio l'oggettività di questo dato dovrebbe indurre a cogliere nei bisogni, nei desideri e negli errori, di cui la minore età è portatrice, elementi di riflessione per ricostruire una fisionomia possibile non soltanto delle istituzioni restrittive per i minori, ma di tutto il sistema della privazione della libertà. Anche degli adulti.

Un'attenzione particolare deve essere, quindi, prestata al minore e alla tutela della sua identità e dei suoi bisogni; soprattutto quando le sue giornate e il suo progredire nel percorso della piena e consapevole autodeterminazione sono affidate all'autorità pubblica che ne regola l'esercizio di libertà. Protezione, cura e trattamento adeguati, sulla base di quanto sancito dalla *Convezione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*<sup>2</sup>, con particolare riferimento ai principi di non-discriminazione<sup>3</sup>, della prevalenza dell'interesse del minore<sup>4</sup> e del suo diritto a esprimere liberamente la propria opinione<sup>5</sup>; a essi deve essere orientata l'azione delle Istituzioni alle quali, in determinate circostanze, è affidato. Tali principi acquistano maggiore rilevanza nelle situazioni di privazione della libertà quali, per esempio, la detenzione in Istituti penali per minorenni, nelle comunità chiuse, così come nelle procedure di accertamento dell'età di cittadini stranieri privi di documenti, nel tratta-

Eppure resta fermo il principio che «al minore non competono minori diritti né diritti minori». Bisogna partire da qui, quindi, per ragionare su come sia vissuta la minorità nei luoghi di privazione della libertà e quali atteggiamenti e progetti debbano essere messi in campo per eliminare o quantomeno ridurre tutte quelle connotazioni di minorità che esulano dalla semplice assunzione del dato anagrafico.

1. AA.VV., *Minori in tutto. Indagine sul carcere minorile in Italia*, Emme Edizioni, Trieste, 1974.

2. *Convezione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176.

3. Articolo 2 della *Convezione*.

4. Articolo 3, comma 1 della *Convezione*: «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle Istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente».

5. Articolo 12 della *Convezione*.

Garante Nazionale  
dei diritti delle persone  
detenute o private della  
libertà personale  
Relazione  
al Parlamento  
2020



## La persona

mento sanitario obbligatorio o nel ricovero presso strutture socio assistenziali e sanitarie.

Il riferimento a un più ampio ventaglio di situazioni privative della libertà che possono riguardare i minori, è contenuto nel primo comma dell'articolo 11 delle cosiddette *Regole dell'Atand*<sup>6</sup>: «Qualsiasi forma di detenzione o incarcerazione, o collocazione della persona in una struttura custodiale pubblica o privata, che la persona non possa lasciare, qualora lo desideri, in base a un ordine di una qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo». Ne consegue che qualsiasi tipo di struttura, pubblica o privata – penale, educativa, protettiva, sociale, medica, amministrativa – dalla quale il minore non abbia il permesso di uscire secondo la propria volontà è una struttura privativa della sua libertà personale.

Per quanto riguarda la reclusione dei minori, va innanzitutto ricordato che i relativi bisogni sono specifici e, soprattutto, diversi da quelli degli adulti. Può sembrare superfluo affermarlo, eppure è necessario: non perché chi opera in queste istituzioni non agisca tenendo presente tale concetto, ma perché nel dibattito culturale esterno è forte la tendenza ad applicare, quantunque in misura limitata, lo schema concettuale di regolazione definito per gli adulti. Questa impostazione è confermata dal fatto che sono dovuti passare quarantatré anni dalla data della riforma penitenziaria del 1975 prima di avere un Ordinamento specificamente destinato al sistema minorile<sup>7</sup>, nonostante che esso fosse previsto da uno specifico articolo di tale legge<sup>8</sup>. Per tutti gli anni intercorsi – al di là di importanti interventi soprattutto relativi al processo penale minorile – si è implicitamente considerato il minore come una versione ridotta dell'adulto.

Come è sempre affermato anche per gli adulti ed è ancor più evidente per i minori, il ricorso a misure restrittive deve avvenire solo come *possibilità estrema* e ridotta al valore numerico minimo possibile, facendo ricadere la scelta prioritaria su modalità e misure alternative alla detenzione.

Come è sempre affermato anche per gli adulti ed è ancor più evidente per i minori, il ricorso a misure restrittive deve avvenire solo come *possibilità estrema* e ridotta al valore numerico minimo possibile, facendo ricadere la scelta prioritaria su modalità e misure alternative alla detenzione. L'Italia, nel panorama internazionale, si caratterizza per aver dato effettività a tale principio: al 31 dicembre 2019 i giovani presenti negli Istituti penali erano 363 mentre ben 1.072 risultavano dislocati nelle varie comunità sul territorio nazionale. Il numero è recentemente sceso a 302 – al 15 aprile – e di essi soltanto 138 effettivamente di minore età, poiché i rimanenti 164 sono giovani adulti di età compresa tra i 18 e i 25 anni, giudicati comunque dal Tribunale per i minorenni, in base alla loro minore età alla commissione del reato.

6. *Regole Onu per la protezione dei minori privati della libertà*, adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1990. L'articolo 11 definisce il soggetto a cui le Regole si riferiscono nel seguente modo: «Un minore è qualsiasi persona di età inferiore a 18 anni. Il limite di età al di sotto del quale non è consentito di privare un bambino della libertà deve essere stabilito dalla legge». Successivamente l'articolo indica l'ambito di definizione di «privazione della libertà» come riportato in questa pagina.

7. Decreto legislativo 2 ottobre 2018 n.121 “Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni”, pubblicato sulla G.U. del 26 ottobre 2018 e in vigore dal 10 novembre 2018.

8. Articolo 79 comma 1 della legge 26 luglio 1975 n. 354: «Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge».

Garante Nazionale  
dei diritti delle  
persone detenute o  
private della libertà  
personale  
La persona



L'obiettivo di stabilire un delicato bilanciamento tra il superiore interesse del minore e le effettive esigenze di sicurezza risulta nel nostro Paese effettivamente perseguito e ciò consente in linea generale di prevedere percorsi rieducativi che favoriscano processi di responsabilizzazione, così come interventi che tutelino lo sviluppo psico-fisico del minore, preparandolo al ritorno alla vita libera.

Resta tuttavia aperto, in questo come in altri ambiti di privazione della libertà, lo squilibrio verso particolari 'categorie' di destinatari della reclusione, per una molteplicità di fattori che non sono esterni anche a contesti socio-economici e a stereotipici culturali che sfociano in una situazione di fatto di minorità, appunto, culturale. Così il 42% dei i minori ristretti negli Istituti penali è costituito da stranieri e in taluni casi, proprio all'interno di questo sottoinsieme, l'accertamento effettivo dell'età che ne consenta l'imputabilità è molto confutabile.

Proprio la procedura di accertamento dell'età è questione ancor più critica nel caso di minori stranieri giunti in modo irregolare e spesso avventuroso nel territorio nazionale. Frequenti dubbi sorgono nel caso di minori stranieri non accompagnati, in primo luogo per la prassi più volte segnalata dal Garante nazionale come inaccettabile, relativa alla registrazione di persone che riferiscono soltanto l'anno di nascita e non il giorno specifico, come nate al primo giorno di gennaio: l'evidenza della possibile registrazione di minori come adulti è talmente evidente da non richiedere ulteriori commenti. Ma, soprattutto non si è ancora stabilita nel nostro Paese l'ordinarietà dell'applicazione di quanto previsto dalla legge che ormai da tre anni dovrebbe regolare la procedura per accertare se si tratti o meno di un minore<sup>9</sup>. L'accertamento con la sola radiografia per evidenziare lo sviluppo osseo resta il più diffuso, per rapidità o forse per un implicito riflesso neo-positivista che trascura del tutto l'apporto delle discipline sociali e psicologiche che il secolo scorso ha consolidato, ma che sembra tuttora non recepito dalle prassi burocratiche.

Non solo, ma anche la procedura di accoglienza non sempre segue il principio che la norma prevede, secondo cui nelle more dell'esito della procedura di accertamento dell'età, l'ospitalità deve essere garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge<sup>10</sup>. Il Garante nazionale ha riscontrato in un Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) la prassi di spostare le persone che si dichiarano minori in un'area apposita del Centro stesso dedicata ai presunti minori e ai vulnerabili: solo se all'esito della procedura di accertamento dell'età, il giovane risulta minorenni viene accompagnato in una struttura aperta per minori. Va sottolineato inoltre che l'accoglienza delle persone sottoposte all'accertamento dell'età in strutture dedicate, così come previsto dalla legge, non elimina comunque totalmente il rischio di promiscuità: si sono registrati, infatti, casi in cui in tali strutture sono state accolte persone che, all'esito dell'accertamento dell'età, sono risultate maggiorenni. Si tratta di un problema di non facile risoluzione, anche se il principio della presunzione della

L'obiettivo di stabilire un delicato bilanciamento tra il superiore interesse del minore e le effettive esigenze di sicurezza risulta nel nostro Paese effettivamente perseguito e ciò consente in linea generale di prevedere percorsi rieducativi che favoriscano processi di responsabilizzazione, così come interventi che tutelino lo sviluppo psico-fisico del minore, preparandolo al ritorno alla vita libera.

9. Legge 7 aprile 2017 n. 47, cosiddetta *legge Zampa*, dal nome della parlamentare prima firmataria nella passata Legislatura.

10. Articolo 5, comma 2 della citata *legge Zampa*.

Garante Nazionale  
dei diritti delle persone  
detenute o private della  
libertà personale  
Relazione  
al Parlamento  
2020



## La persona

minore età dovrebbe essere considerato prevalente su altre esigenze.

Ma, i minori sono presenti anche in strutture residenziali e private di fatto della libertà di altro tipo. Nel caso di minori con diversa abilità il riferimento dovrebbe essere la *Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità*<sup>11</sup>, che sancisce l'adozione di ogni misura necessaria a garantire il pieno godimento di tutti i diritti e delle libertà fondamentali, su base di eguaglianza con gli altri minori. Nella realtà, permangono evidenti criticità nella costruzione dell'identità e dell'autonomia del minore con disabilità; criticità che i progressi in campo scientifico, clinico e tecnologico da soli non possono risolvere. Una di queste riguarda la disabilità durante l'età evolutiva ed è quella della solitudine nella quale vengono lasciate le famiglie nella gestione del proprio figlio, solitudine che può spingere all'inserimento del minore in una struttura residenziale che lo accudisca.

Non è raro che vi sia anche una sostituzione decisionale nelle scelte e nei vari passaggi della vita fondamentali per la costruzione di un sé autonomo del minore o che non si comprenda che anche il minore con disabilità ha bisogno di essere pensato dagli adulti che lo circondano come una persona in crescita, in trasformazione, che assumerà un ruolo attivo e responsabile nel suo futuro. Spesso le relazioni familiari e quelle con i servizi rischiano di focalizzarsi invece esclusivamente sulle dimensioni della cura medica e della protezione, impedendo al minore adolescente di svolgere esperienze di decisione. Tutti elementi protettivi che possono determinare un vuoto nel passaggio tra identità di bambino e quella di adulto.

Sembra semplice dire *minore*, sembrano chiare le implicazioni del concetto che questo termine evoca. Eppure non è così: molte sono le declinazioni secondo cui questo concetto si modula, soprattutto quando la sua minorità è affidata agli adulti che ne regolano la giornata, la libertà e in fondo lo sviluppo evolutivo. Molte e importanti perché la persona non finisca per divenire *minore in tutto*.

## 18. Vecchia

Vecchio è un aggettivo che fino a poco tempo fa si usava poco. Si faceva ricorso a espressioni meno dirette: 'in avanti con l'età', 'molto anziano' e via con altri eufemismi. Improvvisamente, invece, l'irruzione nel linguaggio di questo aggettivo ha portato quasi a utilizzarlo con disinvoltura, se non altro per indicare un determinato sottogruppo della popolazione più esposto al rischio di contagio, più colpito

11. *Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità*, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009 n. 18.